

9. Gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, [n. 43](#) e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.

10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, [n. 26](#), come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, [n. 55](#), la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".

Art. 20 Opere interne (27)

(integrato dall'art. 12 della L.R. 15/2006)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento *oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50* e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, [n. 37](#); per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.

6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.

7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.

8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, [n. 37](#) e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio

decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.

Art. 21 Risparmi di energia

1. I dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, [n. 10](#), gli enti locali e gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale sono tenuti, in linea con gli impegni assunti dallo Stato nell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, a realizzare diminuzioni di consumi di energia che comportino, oltre al contenimento dei costi, la riduzione dell'impatto ambientale sulla base di apposita programmazione energetica per il triennio 2003-2005, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, [n. 412](#).

2. L'Assessore regionale alla Presidenza propone iniziative per la promozione della programmazione e della riduzione dei consumi e vigila sui livelli di realizzazione del risparmio energetico.

Art. 22 Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali

1. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.

2. Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione possono essere applicate le procedure previste dall'articolo 3, comma 112, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, [n. 662](#), nonché le disposizioni di cui al terzo periodo dello stesso articolo 3, comma 99.

3. Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.

4. Ove, ai fini del presente articolo, si rendesse necessaria la variazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di valorizzazione, al rilascio della relativa autorizzazione provvede il sindaco previa indizione da parte della Presidenza della Regione di apposita Conferenza dei servizi.

Art. 23 Manutenzione del patrimonio regionale

1. All'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, [n. 8](#), così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, [n. 88](#), sono aggiunti i seguenti commi:

"Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.

I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, [n. 16](#), utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli articoli 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, [n. 16](#), nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.".

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLA SPESA

Art. 24 Patto di stabilità regionale (28)

(integrato dall'art. 4 della [L.R. 13/2003](#) e dagli artt. 55 e 127, comma 56, della [L.R. 17/2004](#))

1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica,